



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**IN**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA**  
**LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Giuseppe Roberto Mario Zola	Consigliere
dott. Salvatore Tutino	Consigliere
dott. Gianluca Braghò	Primo Referendario
dott. Donato Centrone	Referendario (relatore)
dott. Andrea Luberti	Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

**nella camera di consiglio del 20 marzo 2014**

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;


Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012;

**PREMESSA**

L'art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012 obbliga i rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati che si presentano alle elezioni per il Consiglio comunale, negli enti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, a presentare al Presidente del Consiglio comunale il consuntivo relativo alle spese per la campagna



elettorale ai fini del successivo inoltro alla competente Sezione regionale della Corte dei conti. Questa, nel caso di mancato deposito dei consuntivi applica una sanzione pecuniaria.

Ai fini dell'individuazione della disciplina che regola poteri istruttori, cautelari e decisorii, si pone il problema se possa trovare applicazione l'art. 15, ultimo comma, della legge n. 515/1993, ove rinvia alle disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. (in proposito, la delibera della Sezione delle Autonomie n. 24/SEZAUT/2013/INPR).

Questa Sezione osserva che l'art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012, prima della recente novella normativa (art. 14-bis della L. n. 13/2014) individuava, a differenza della legge n. 515/93, due diversi organi deputati a comminare le sanzioni pecuniarie nei confronti delle formazioni politiche: le Sezioni regionali di controllo che applicano le sanzioni per il mancato deposito dei consuntivi da parte delle formazioni politiche e un apposito Collegio che commina sanzioni, previo accertamento di irregolarità in ordine alle spese sostenute (potere sanzionatorio, quest'ultimo, a cui si riferisce l'art. 15, ultimo comma, della legge n. 515/1993).

La diversa natura dell'organo chiamato a comminare la sanzione pecuniaria non può non avere effetti sulla natura della pronuncia con cui viene irrogata la sanzione, posto che non possono ricondursi nella categoria dei provvedimenti amministrativi le delibere delle Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012. In particolare, le Sezioni regionali di controllo sono istituzionalmente soggetti magistratuali esterni all'apparato amministrativo, mentre l'apposito collegio elettorale, istituito ai sensi del combinato disposto delle leggi n. 515/93 e n. 96/2012, potrebbe anche configurarsi come organo amministrativo speciale dotato di particolari garanzie, comunque esterno rispetto alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.

Sulla scorta di detta premessa, questa Sezione ha ritenuto che, per il procedimento intestato alle Sezioni regionali di controllo dall'art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012, non possano trovare applicazione le disposizioni della legge n. 689/1981, ma che vadano osservate le norme del codice di procedura civile. Di conseguenza, ha ritenuto di dover disciplinare, attraverso l'indicazione delle articolazioni procedurali, il predetto potere sanzionatorio, con la delibera n. 66/2014/INPR del 13 febbraio 2014.

Successivamente la legge del 21 febbraio 2014 n. 13 (art. 14-bis) ha modificato la distribuzione delle competenze, concentrando interamente sull'apposito Collegio tanto l'attribuzione concernente l'accertamento la verifica del mancato invio dei rendiconti, quanto l'analisi nel merito dello stesso.

#### **FATTO E DIRITTO**

Il comune di Sondrio (SO) è stato interessato elezioni del consiglio comunale il 26 e 27 maggio 2013. Con lettera istruttoria (nota n. 488 del 20/01/2014) è stato richiesto al Presidente del Consiglio comunale di inviare una nota riepilogativa con la quale specificare

nel dettaglio, relativamente ai rendiconti delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati che si sono presentati alle elezioni del consiglio comunale, quanti hanno già evaso all'obbligo di legge con deposito del conto presso la Presidenza del Consiglio Comunale; se, a depositi intervenuti, gli stessi prospetti siano stati inviati a questa Corte; se, per i soggetti che risultano non aver regolarizzato la loro posizione, vi sia stato tempestivo sollecito e l'eventuale stato di persistente inadempimento.

Il Magistrato istruttore ha pertanto richiesto al Presidente della Sezione la fissazione della Camera di consiglio odierna per la disamina della completezza dell'invio.

Tuttavia nelle more di tale convocazione è intervenuta la legge 21 febbraio 2014, n. 13, che ha privato la Sezione della competenza in merito a tale accertamento.

Peraltro, poiché il procedimento si era radicato prima dell'entrata in vigore della legge, la Sezione ritiene di esaminare nel merito la questione, secondo quanto deferito all'ordine del giorno ed, esaminata la relazione del Magistrato istruttore, constata che, prima dell'odierna camera di consiglio, il Comune ha fatto pervenire tutti i rendiconti e la dichiarazione che tutti i soggetti interessati hanno provveduto al dovuto deposito.

#### **P.Q.M.**

La Sezione prende atto della completezza della documentazione trasmessa e dispone il deposito della stessa presso i propri uffici, affinché l'apposito Collegio, appena istituito, provveda agli accertamenti di competenza.

La presente deliberazione va trasmessa al Presidente del consiglio comunale e pubblicata dal Comune sul proprio sito istituzionale.

Così deliberato nella camera di consiglio del 20 marzo 2014.

Il Magistrato estensore  
(dott. Donato Centrone)



Il Presidente  
(dott. Nicola Mastropasqua)



Depositata in Segreteria  
il 21 MAR 2014

Il Direttore della Segreteria  
(dott.ssa Daniela Parisini)

